

COMUNIONE DEI BENI ECONOMIA E LAVORO

□ Da “*Statuti Generali dell’Opera di Maria*”

ASPETTI CONCRETI DELLA VITA DELL’OPERA

Art. 21 - Lo spirito dell’Opera di Maria, che è carità, si manifesta e si esprime nei molteplici aspetti concreti della vita dell’Opera e dei suoi membri. Questi statuti generali contengono, a proposito degli aspetti concreti, le idee e le norme fondamentali che ciascun membro dell’Opera farà proprie come base per attuare quanto previsto nei regolamenti della diramazione a cui appartiene.

Art. 22 - Poiché il comandamento nuovo sta alla base della vita dei membri dell’Opera di Maria, si pratica fra tutti, in maniere diversificate a seconda delle varie vocazioni, la comunione dei beni, ispirandosi alle prime comunità cristiane (*At 4, 32*).

Art. 23 - I membri dell’Opera si affidano alla Provvidenza di Dio, che dà il necessario a coloro che cercano il suo regno. Essi si impegnano, infatti, ad attuare le parole di Gesù che affermano: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?» (*Mt 6, 26*). «...Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (*Mt 6, 31-33*).

Art. 24 - Guardando Gesù, Maria e Giuseppe, i membri dell’Opera hanno un alto concetto del lavoro, che adempiono come volontà di Dio e come servizio a Gesù nella collettività. Con esso provvedono alle loro necessità e a quelle dell’Opera. Si sforzano di compierlo bene e di migliorarlo, mettendo a frutto i propri talenti. Cercano di svolgerlo sempre con distacco spirituale, ricordando le parole di Gesù (*Mt 19, 29*).

Art. 25 - L’Opera di Maria non sarà proprietaria che di quei beni mobili e immobili che siano di uso diretto o che siano necessari per attività formative, apostoliche, caritative.

Art. 26 - Il Presidente, nell’ambito di questi statuti e delle norme di diritto comune, determina, col consenso del Consiglio generale, quali siano i beni da acquistare, trasformare, trasferire od alienare, le finalità dell’uso dei beni dell’Opera e le modalità della loro amministrazione; nello stesso modo si decide circa l’accettazione di donazioni, eredità e legati.

Art. 29 - All’interno dell’Opera ogni attività amministrativa ed economica avverrà nella massima trasparenza, sulla base di progetti ben fondati e con l’obbligo di rendere conto, secondo quanto previsto in questi statuti generali e nei regolamenti, e nel rispetto delle norme canoniche e civili.

Art. 30 - In conformità con lo spirito e le finalità dell’Opera, i responsabili cureranno che, nell’amministrazione dei beni dell’Opera di Maria e nella gestione delle sue opere ed attività, siano particolarmente tenuti presenti nella loro pienezza i principi di giustizia e di carità che animano la dottrina sociale della Chiesa.